

sono subordinati al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Comma 1180.

Stabilisce che, in caso di assunzione di un lavoratore subordinato, lavoratore autonomo in forma coordinata e continuativa o a progetto, di socio lavoratore e di associato in partecipazione, il datore di lavoro, privato o pubblico, è tenuto a darne comunicazione, il giorno antecedente l'assunzione, al competente Centro per l'impiego.

Comma 1189.

Prevede la collocazione in mobilità lunga, entro il 31 dicembre 2007, di non oltre 6.000 lavoratori di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati esaminati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007.

Comma 1190.

Autorizza, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia a concedere, entro il 31 dicembre 2007, trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi o aree regionali o miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in specifici programmi definiti in sede governativa. Il limite di spesa complessivo è stabilito in 460 milioni di euro.

Comma 1191.

Concede, nella misura massima di 12 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, per l'anno 2007, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria nonché alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti.

Commi da 1192 a 1201.

Nell'ambito della lotta al lavoro sommerso, stabiliscono che, entro il 30 settembre 2007, i datori di lavoro anche se già destinatari di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso, potranno regolarizzare i rapporti di lavoro,

non risultanti da scrittura o da altra documentazione obbligatoria, presentando nelle sedi Inps competenti apposita istanza.

E' necessario che i datori di lavoro abbiano provveduto a siglare un accordo con i sindacati per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro che dovranno essere conservati per almeno 24 mesi dopo l'emersione.

La regolarizzazione è condizionata al versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto mentre nulla è posto a carico dei lavoratori per quanto concerne la quota contributiva loro spettante. L'adesione alla procedura garantisce l'estinzione dei reati.

Commi da 1202 a 1210.

Stabiliscono che, entro il 30 aprile 2007, i datori di lavoro possono siglare accordi con i sindacati al fine di trasformare rapporti di lavoro Co.co.co e a progetto in rapporti di lavoro subordinato per almeno 24 mesi. Le istanze dovranno essere poi depositate presso le sedi Inps insieme al versamento da parte dei datori di lavoro di un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale.

Anche in questi casi (come in quelli previsti dai precedenti commi) il versamento di quanto dovuto comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi. Inoltre, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestati dai lavoratori regolarizzati.

Comma 1211.

Proroga al 31 dicembre 2007 il termine entro cui è possibile iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori, di aziende con massimo 15 dipendenti, licenziati per giustificato motivo oggettivo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa all'Inps i relativi oneri previa rendicontazione.

Comma 1270.

Estende i benefici previsti dalla legge n. 206/2004 per le vittime del terrorismo, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime nonché alle vittime superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca".

Direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 25 gennaio 2007 "Definizione dei criteri generali ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296-mobilità lunga".

Definisce i criteri generali per la collocazione in mobilità di un massimo di 6.000 lavoratori entro il 31 dicembre 2007, interessati da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e crisi aziendale per aziende o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2007.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la determinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDOINPS)".

In attuazione della disposizione indicata nel titolo, il decreto prevede che i lavoratori del settore privato manifestino entro il 30 giugno 2007 la volontà di conferire il proprio trattamento di fine rapporto maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo n. 252/2005 o di mantenere lo stesso secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile.

In caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento dello stesso unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007.

In caso, invece, di mancata manifestazione della volontà del lavoratore entro il termine stabilito, il datore di lavoro provvede, dal 1° luglio 2007, al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri del decreto legislativo n. 252/2005.

Infine, in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge finanziaria per il 2007.

I lavoratori dipendenti privati che inizieranno il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2007 sono tenuti a manifestare entro sei mesi la loro volontà.

E' istituito presso l'INPS il Fondo complementare di cui all'art. 9, c. 1, del decreto legislativo n. 252/2005 che costituisce patrimonio separato e

autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS. Il suddetto Fondo è amministrato da un apposito Comitato e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate da regolamento emanato dalla COVIP.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2007 "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria) ".

Disciplina l'istituzione del Fondo di cui all'art. 1, c. 755, della legge finanziaria per il 2007 finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinato a forme pensionistiche complementari. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato con almeno 50 dipendenti

Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 5 marzo 2007 "Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11.50 per cento della riduzione contributiva, prevista dall'articolo 29 ,comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per l'anno 2006".

Con il presente decreto è stata confermata per l'anno 2006, la misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007 "Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2005".

Stabilisce che il contributo a carico degli iscritti al Fondo in argomento, è aumentato a euro 1.439,88 annui, a decorrere dal 1° gennaio 2005, secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge n. 903/1973.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi del 7 marzo 2007 “Modalità applicative dell’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari”.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.

Ciò in considerazione del fatto che l’applicazione dell’art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, poteva comportare, in alcuni livelli di reddito, una disparità di trattamento tale da determinare, a parità di reddito del nucleo familiare, un importo inferiore dell’assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile.

Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 marzo 2007 “Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all’anno 2005”.

Con il presente decreto, il contributo a carico dello Stato di cui all’art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, da euro 6.586.912,50 a euro 6.712.063,84.

Il contributo di cui all’art. 11 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 resta invece stabilito, per l’anno 2005, in euro 1.032.914,00.

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia struttura di missione riguardante la rivalutazione, per l’anno 2007, della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità). (G.U. n. 72 del 27.03.2007)

L’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato con l’esclusione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.81, da applicarsi

per l'anno 2007 all'assegno al nucleo familiare numeroso e all'assegno di maternità e pari al 2%.

Pertanto sono stati rivalutati:

- l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni;
- l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n.151;

da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2007.

Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 2007 "Modifica al decreto interministeriale n. 38552 del 4 maggio 2006, di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, per le imprese del complesso della filiera agro-alimentare interessata alla crisi derivante dall'influenza aviaria. (Decreto n. 40709)".

La modifica riduce da euro 100.000.000,00 ad euro 40.000.000,00 la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alle imprese del complesso della filiera agro-alimentare interessata alla crisi derivante dall'influenza aviaria.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 "Attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS."

Trasferisce all'INPS, con decorrenza dal 1° aprile 2007, le risorse umane strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni residue allo stato nelle materie dell'invalidità civile.

Il Ministero provvede al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per coprire le quote dei costi del personale corrispondenti, attingendo al Fondo unico di Amministrazione, secondo modalità previste all'interno del decreto.

In ordine ai carichi di lavoro pendente, il decreto specifica che i verbali di verifica trasmessi all'INPS ancorché non definiti sono decisi dall'Istituto stesso.

Il subingresso dell'Istituto è previsto anche con riferimento al contenzioso per le controversie instaurate a decorrere dal 1° aprile 2007, anche se riferite a rapporti sorti anteriormente a tale data.

Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 aprile 2007 "Assegnazioni definitive per gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione, di cui alle lettere c) e f) dell'articolo 1, commi 1156 e 1159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Il suddetto decreto assegna a carico del Fondo per l'occupazione:

45 milioni di euro per l'anno 2007 per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti delle imprese commerciali e delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (lettera c);

23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per l'erogazione in favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti che assumono i soggetti collocati in attività socialmente utili (lettera f).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2007 "Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)".

Il decreto sopracitato è emanato in attuazione della legge finanziaria 2007, in applicazione dell'articolo 1, commi da 404 a 415, i quali prevedono l'adozione di un piano articolato di riorganizzazione finalizzato a "razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri", ed al successivo comma 416, il quale prevede che dall'attuazione dei predetti commi, nonché dei commi da 425 a 429, conseguano "risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009".

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 maggio 2007 "Definizione dei limiti di spesa, per l'anno 2007, per i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. (Decreto n. 40940)".

Individua i criteri concessivi dei trattamenti in oggetto nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 così ripartiti:

- euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
- euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

Vengono, inoltre, specificate le modalità di erogazione dei suddetti trattamenti.

Comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale "Ripartizione tra le gestioni previdenziali interessate della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nonché determinazione della contribuzione relativa all'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato - Attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 296 del 2006".

Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2007, la contribuzione dovuta, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è ripartita tra le gestioni previdenziali interessate nei seguenti punti percentuali:

- F.P.L.D. 9,01
- CUAF 0,11
- Malattia 0,53
- Maternità 0,05
- Inail 0,30.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, la contribuzione dovuta per l'indennità giornaliera di malattia è stabilita nella misura di 0,53 punti percentuali.

Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 9 luglio 2007 "Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli, ai fini previdenziali, per l'anno 2007".

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2007, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata tabella che fa parte integrante del suddetto decreto.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 luglio 2007 "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

Estende alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate e alle associate in partecipazione, iscritte alla gestione separata dell'Inps, il diritto all'astensione obbligatoria per maternità e a quella anticipata per gravidanza a rischio. Alle suddette lavoratrici viene corrisposta un'indennità di maternità purché in loro favore risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione alla gestione separata, nell'anno precedente l'inizio dell'interdizione dal lavoro.

Prevede, inoltre, che le suddette prestazioni economiche siano finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva dello 0,22% che si somma all'aliquota dello 0,5% (art. 59, c. 16, della legge n. 449/1997) già dovuta dagli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale. Pertanto, l'aliquota complessiva passa al 23,72%.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 "Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206".

Sono state fornite indicazioni per agevolare le singole amministrazioni competenti ad una attuazione omogenea della citata legge 3 agosto 2004 n.206, della legge 20 febbraio 2006, n.91 (recante norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11.11.1961), nonché della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), ed in particolare dei commi 792, 794, 795 e 1270 riguardanti provvidenze a favore delle vittime del terrorismo.

Legge 3 agosto 2007, n. 127 "Conversione in legge del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria".

Art.4

Comma 1.

Provvede al superamento, per l'anno 2007, della limitazione posta alle rassegnazioni di entrate della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e dalla legge 23 dicembre 2006 (legge finanziaria 2006).

Comma 2.

Stabilisce che, per l'anno 2007, non si applichi la riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento stabilita per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Commi 3 e 4.

Prevedono, tra l'altro, un apposito meccanismo che consente di restituire le somme eventualmente già affluite al bilancio dello Stato.

Art.5

Prevede incrementi a favore di titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite da enti pubblici di previdenza, determinati sulla base dei seguenti criteri:

anzianità anagrafica (pari o superiore a 64 anni);

anzianità contributiva (in caso di pensione diretta e di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti; in caso di titolarità di sola pensione ai superstiti l'anzianità contributiva è computata al 60%);

decorrenza degli aumenti;

tetto reddituale (non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D., escludendo solo i redditi derivanti da assegni familiari, da casa di abitazione, da indennità di accompagnamento e da TFR);

incremento parziale nei confronti di chi ha un reddito superiore al tetto reddituale annuo ma non supera il minor importo dato dal tetto reddituale stesso più l'incremento previsto dalla norma;

è precisato che l'incremento, salvo l'anno 2008, non costituisce reddito per le altre prestazioni previdenziali e per il fisco per un importo massimo di 156 euro;

l'incremento delle maggiorazioni sociali anche per i cittadini residenti all'estero, è stabilito sino ad un massimo di 580 euro al mese e di 7.540 euro all'anno; per gli anni successivi l'incremento è agganciato a quello del trattamento minimo;

per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni del triennio 2008-2010 è applicato nella misura del 100%. Dal 2011 per gli stessi nella misura del 90%, mentre per i trattamenti oltre 5 volte il trattamento minimo l'indice viene applicato nella misura del 75%.

Viene altresì rinviato ad un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia l'individuazione dei criteri di assegnazione delle somme previste e le altre modalità di attuazione.

Sono anche rideterminati gli importi di copertura finanziaria per interventi e misure agevolative per il riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi attraverso nuovi stanziamenti nei fondi costituiti presso il Ministero del lavoro così stabiliti:

- 267 mln di euro per l'anno 2008;
- 234 mln di euro per l'anno 2009;
- 200 mln di euro per l'anno 2010.

Art.13

Prevede, in attesa che sia perfezionato l'accertamento delle dotazioni finanziarie dell'apposito Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello stato, l'autorizzazione di singole anticipazioni in favore delle Amministrazioni pubbliche che intraprendano i progetti indicati nell'elenco allegato alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Si tratta di una serie di interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture strategiche, alta velocità, salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà, etc.

Le relative anticipazioni saranno estinte successivamente all'accertamento, trimestrale delle risorse del Fondo di tesoreria, previsto subordinatamente all'indizione di un'apposita conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate.

Art.14

Le amministrazioni pubbliche vincolate al rispetto dei limiti di spese per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonché per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture sono autorizzate, in deroga ai vincoli di spesa (non superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2004) a effettuare variazioni compensative tra le singole voci di spesa, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e indebitamento netto. La disposizione per l'I.N.P.S. si sostanzierà in un'apposita delibera dell'organo competente da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Art. 15 bis

Prevede l'estensione del cuneo fiscale IRAP alle imprese del settore del credito e delle assicurazioni.

Per far fronte alla copertura degli oneri derivanti da tale intervento, il comma 4, del citato art. 15 bis, introduce modifiche all'art. 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, disponendo l'aumento a carico dei settori "del credito e dell'assicurazione" della contribuzione per maternità dovuta sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti dallo 0,13 % allo 0,46%.

Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007.

Art. 17

Gli oneri derivanti dall'attuazione del suddetto art. 5 sono posti a carico dello Stato.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 agosto 2007 "Facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Stabilisce nuove procedure per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che decidono di esercitare la facoltà di riscatto per periodi di aspettativa antecedenti il 31 dicembre 1996 per gravi motivi di famiglia, ai sensi della legge n. 296/2006.

Provvede, inoltre, ad adeguare le tariffe per il calcolo della riserva matematica da versare all'INPS ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 "Interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.

Art. 15. Rinnovi contrattuali 2006-2007. Autorizzazione di spesa.

Autorizza, in aggiunta a quanto stabilito dalla legge finanziaria per il 2007, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi per la retrodatazione al 1°

febbraio 2007 degli incrementi di stipendio previsti per alcune categorie di lavoratori pubblici. Gli importi corrisposti costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione delle legge finanziaria per il 2008.

Art. 28. Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani.

Sopprime l'ente pubblico Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass) trasferendo all'INPS, con evidenza contabile separata, i rapporti pendenti attivi e passivi del ramo previdenziale. Stabilisce, altresì, il trasferimento all'Istituto di parte del personale e dei beni mobili e immobili.

Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.

Estende i benefici già previsti per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206/2004 alle 'vittime del dovere' e ai loro familiari superstiti di cui ai commi 563 e 564 della legge n. 266/2005 e alle vittime della criminalità organizzata nonché ai loro familiari superstiti di cui al comma 1 della legge n. 302/1990.

Apporta, inoltre, modifiche alla suddetta legge n. 206/2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice): in particolare, stabilisce che la retribuzione pensionabile per coloro che abbiano subito un'invalidità permanente a causa di atti di terrorismo o per le vedove o gli orfani, prevista ai sensi dell'articolo 2, vada rideterminata incrementandola di una quota del 7,5%. Per coloro, invece, che abbiano subito un'invalidità permanente inferiore all'80% (art. 3, legge n. 206/2004) e che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti, prevede un'indennità a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto.

Art. 37. Investimenti degli enti previdenziali pubblici.

Limita la possibilità per gli enti previdenziali pubblici di assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate. Esse, infatti, assunte a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, devono dar luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.

Art. 44. Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.

Prevede per i contribuenti la cui imposta netta sia risultata pari a zero nel 2006, una detrazione fiscale, per l'anno 2007, di 150 euro. Un'ulteriore detrazione è prevista per ciascun familiare a carico. La misura di sostegno non è invece prevista per coloro che, nell'anno 2006, siano risultati a carico di altri soggetti. Inoltre, non spetta a coloro i cui redditi complessivi siano risultati superiori a 50.000 euro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , 30 ottobre 2007, "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2007".

Ammette, per l'anno 2007, l'ingresso di lavoratori extracomunitari, fino a 170.000 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale o autonomo.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , 8 novembre 2007, "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2008".

Ammette, come anticipazione delle quote massime d'ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2008, l'ingresso in Italia di 80.000 unità, per motivi di lavoro subordinato stagionale.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007 "Definizione delle modalità di erogazione delle somme di cui all'articolo 44 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito".

Disciplina il beneficio fiscale di cui all'articolo 44 del decreto legge n. 159/2007, convertito nella legge n. 222/2007, previsto per i contribuenti a basso reddito, per i quali nell'anno 2006 l'imposta netta sul reddito delle persone fisiche sia risultata pari a zero. Il suddetto beneficio può essere attribuito in via automatica dai sostituti d'imposta. Gli enti pensionistici, entro il 31 gennaio 2008, devono comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il totale delle somme attribuite.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 novembre 2007, n. 42133 "Destinazione di fondi alle regioni, ai sensi dell'articolo 1,

comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la concessione di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale”.

Stabilisce lo stanziamento di ulteriori 59.100.000 euro (in aggiunta a quanto già stanziato con i decreti interministeriali del 22 maggio 2007 e del 31 luglio 2007, ai sensi dell’ art. 1, c. 1190, della legge n. 296/2006) da destinare alle regioni per la concessione o la proroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.

L’INPS è tenuto, insieme alle Direzioni regionali del lavoro, alle regioni all’agenzia Italia Lavoro a controllare i flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni dandone riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell’economia e delle finanze.

Decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 novembre 2007 “Perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2007. Valore definitivo anno 2006”.

Determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni nella misura del 2%, per l’anno 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Stabilisce, altresì, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2007, salvo conguaglio, è determinata nella misura dell’ 1,6% dal 1° gennaio 2008.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 novembre 2007 “Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all’anno 2006”.

Stabilisce che il contributo a carico degli iscritti al Fondo in argomento, è aumentato a euro 1.465,80 annui, a decorrere dal 1° gennaio 2006, secondo quanto stabilito dall’art. 20 della legge n. 903/1973.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 novembre 2007 "Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2006".

Stabilisce che il contributo dello Stato (art. 21 della legge n. 903/1973) in favore del Fondo in argomento è aumentato a euro 6.832.880,99.

Resta fissato, invece ad euro 1.032.914,00 il contributo previsto dalla legge n. 84/1982.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 "Autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato nelle Amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici e di ricerca, a norma dell'art. 1, c. 513, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Autorizza le amministrazioni pubbliche ad assumere, nell'anno 2007, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007, personale a tempo indeterminato per un totale, relativamente all'INPS, di 20 unità.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2007 "Modifica del saggio di interesse legale".

Il decreto fissa, a partire dal 1° gennaio 2008, al 3% in ragione d'anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.

Circolare INPS n. 133 del 13 dicembre 2007 "Adeguamento per l'anno 2007, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordi nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse".

L'art. 10 del decreto legge 30 novembre 2005, n. 230, convertito nella legge n. 248/2005 ed attuato con DPCM 30 marzo 2007 ha riconosciuto all'INPS la funzione di revisione annuale degli importi di pensione, assegni e indennità erogate agli invalidi civili nonché i limiti di reddito.

Pertanto, la circolare stabilisce che, per l'anno 2007, i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge per i minorati civili sono: